



Direzione Regionale del Piemonte

***Costituzione dell'Osservatorio regionale del Piemonte per l'adeguamento degli studi di settore
alle realtà economiche locali***

IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto,

DISPONE

la costituzione dell'Osservatorio regionale del Piemonte per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali:

Art. 1
Composizione

L'Osservatorio regionale del Piemonte è così composto:

in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Gianni Giammarino | - Direttore Regionale - Presidente |
| - Micaela Trucco | - Vice Presidente – Capo Ufficio Gov.Acc.to e studi di settore –
Direzione regionale del Piemonte |
| - Anna Santarini | - provincia di Alessandria - Capo Area Controllo Uff. Alessandria |
| - Giuseppe Ciulla | - provincia di Asti – Capo Area Controllo Uff.Nizza M.to |
| - Daniela Valeria Rizzollo | - provincia di Biella – Funzionario Area Controllo Uff. Biella |
| - Laura Bonifanti | - provincia di Cuneo – Capo Area Controllo Uff. Bra |
| - Maurizio Buzio | - provincia di Novara – Capo Area Controllo Uff. Novara |
| - Eugenio De La Coste | - provincia di Torino – Capo Area Controllo Uff. Susa |
| - Renato Volpone | - provincia di Verbania – Funzionario Area Controllo Uff. Verbania |
| - Gianmatteo Pepe | - provincia di Vercelli – Capo Area Controllo Uff. Santhià |

in rappresentanza delle associazioni di categoria e degli ordini professionali:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Mario Giuliano | - rappresentante Confartigianato Piemonte |
| - Giancarlo Rolfo | - rappresentante CNA Piemonte |
| - Alessandro Cocirio | - rappresentante FederAPI Piemonte |
| - Fabio Francescatti | - rappresentante Confindustria Piemonte |
| - Adriano Malabaila | - rappresentante Confesercenti |
| - Luigi Barbero | - rappresentante Confcommercio Piemonte |
| - Mario Carena e Guido Berardo | - rappresentanti ordini professionali esercenti arti e
professioni economiche e giuridiche |

- Montanaro Vito - rappresentante ordini professionali esercenti arti e professioni tecniche
- Gianluigi D'Agostino - rappresentante ordini professionali esercenti arti e professioni sanitarie

Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'Ufficio del Direttore Regionale e da due funzionari dell'Ufficio Governo dell'Accertamento e Studi di Settore.

Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso.

Art.2

Competenze

Gli Osservatori regionali per gli studi di settore hanno la funzione di individuare, nell'ambito territoriale della Regione, l'eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento.

Le specifiche condizioni di esercizio riguardano in particolare:

- le modalità di svolgimento delle attività caratteristiche di specifiche aree geografiche o distretti produttivi;
- le situazioni economiche di specifiche aree geografiche o distretti produttivi, caratterizzate da crisi così come da particolare sviluppo ed espansione;
- le altre problematiche di varia natura, collegate all'ambito territoriale della Regione, che possano incidere in modo significativo sulla applicazione degli studi di settore.

Art.3

Funzionamento

1. Per assicurare un'analisi costante delle attività economiche sul territorio, l'Osservatorio regionale si riunisce periodicamente nel corso dell'anno presso la sede della Direzione regionale del Piemonte (Corso Vinzaglio 8 – Torino).
2. La convocazione viene disposta dal Presidente e può essere chiesta anche dai singoli componenti dell'Osservatorio regionale.
3. Per ciascuna riunione viene redatto un verbale dal quale risultino tutte le situazioni portate all'attenzione dell'Osservatorio regionale e le eventuali richieste formulate dai componenti. Le questioni più rilevanti, trattate dall'Osservatorio regionale nonché le soluzioni proposte, sono trasmesse alla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate e alla Commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art.10, comma 7, della legge n.146 dell'8 maggio 1998.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere predisposta una relazione sulle attività e le principali problematiche trattate nel corso dell'anno precedente da inviare alla Direzione Centrale Accertamento.
4. I componenti dell'Osservatorio regionale possono chiedere al Presidente di acquisire elementi sull'applicazione degli studi di settore, in sede di accertamento, nell'ambito regionale. La richiesta può essere esclusivamente finalizzata ad agevolare la individuazione delle particolari condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale.

I componenti possono altresì chiedere l'acquisizione di documentazione, nonché eventuali elaborazioni relative ai singoli settori economici. In quest'ultimo caso il Presidente, valutata l'utilità della acquisizione ai fini delle competenze dell'Osservatorio, effettua la richiesta alla Direzione Centrale Accertamento.

5. Gli elementi emersi nelle riunioni dell'Osservatorio regionale formano oggetto di specifica valutazione da parte del Presidente e, qualora ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi in sede di accertamento, potranno essere oggetto di apposite direttive nei confronti dei competenti Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, affinché ne tengano conto nell'ambito dell'attività di controllo. Le direttive impartite sono trasmesse, per conoscenza, alla Direzione Centrale Accertamento.
6. Il Presidente può disporre la costituzione, nell'ambito dell'Osservatorio, di gruppi di lavoro per l'analisi e la valutazione di problematiche riguardanti specifiche aree territoriali o specifici settori di attività economiche. Ai Gruppi di lavoro possono partecipare anche rappresentanti di associazioni o professioni non compresi tra i componenti dell'Osservatorio.

Art.4

Motivazioni

Al fine di individuare le peculiarità delle economie locali e rendere gli studi di settore sempre più vicini alle realtà territoriali, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.2007/155058 dell'8/10/2007, pubblicato nella G.U. n.247 del 23/10/2007, ha previsto l'istituzione degli Osservatori regionali sugli studi di settore e la contestuale soppressione dei preesistenti Osservatori provinciali.

In base al citato provvedimento gli Osservatori devono essere costituiti entro il 31/12/07 con atto del Direttore Regionale e sono composti, per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, dal Direttore Regionale, con funzioni di Presidente, da un vice-presidente e da un rappresentante per ciascuna provincia.

Per quanto riguarda categorie e ordini professionali, l'Osservatorio è composto dai rappresentanti di associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale e da rappresentanti degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni economiche e giuridiche, tecniche e sanitarie che abbiano anche essi una adeguata rappresentatività nella Regione.

In linea con quanto previsto dal sopracitato provvedimento del Direttore dell'Agenzia si istituisce, con la presente, l'Osservatorio regionale del Piemonte con la finalità precipua, da un lato, di implementare l'efficacia della tradizionale funzione degli Osservatori provinciali di monitoraggio delle realtà economiche piemontesi per fornire elementi utili alla revisione degli studi di settore, dall'altro di ampliare le competenze prevedendo la raccolta di informazioni per migliorare l'applicazione degli studi in sede di accertamento.

Per quanto riguarda la scelta dei due rappresentanti degli ordini professionali esercenti arti e professioni economiche e giuridiche, in mancanza di designazioni congiunte e condivise da parte dei suddetti ordini, si è ritenuto si nominare due esperti in materia economica in quanto più strettamente coinvolti nelle questioni connesse agli studi di settore.

Art. 5

Decorrenza

Il presente atto decorre dal 1° gennaio 2008.

Art.6
Soppressione degli Osservatori Provinciali

Con l'istituzione dell'Osservatorio regionale si considerano soppressi tutti gli Osservatori Provinciali della Regione Piemonte istituiti in attuazione del Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate del 15 aprile 1999.

Art.7
Pubblicizzazione

Il presente atto dispositivo sarà pubblicato sui siti intranet ed internet della Direzione regionale del Piemonte.

Riferimenti normativi

a) Attribuzione del Direttore Regionale:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 ;
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate;
- Delibera 30 novembre 2000 – regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate
- Decreto Ministeriale 28 dicembre 2000 – Disposizioni attuative delle Agenzia Fiscali.

b) Disciplina degli studi di settore (normativa e prassi di riferimento):

- Decreto legge 30 agosto 1993, n.331 (art.62-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427: istituzione studi di settore;
- Legge 8 maggio 1998, n.146: disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dle sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario;
- Decreto del Direttore dell'Agenzia 15 Aprile 1999: istituzione degli osservatori provinciali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.195: regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
- Circolare n.96/E del 15 novembre 2001: osservatori provinciali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali. Compiti e modalità di funzionamento.
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot.n.2007/155058 dell'8 ottobre 2007;
- Circolare n.58/E del 26 ottobre 2007: Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali. Compiti e modalità di funzionamento.

Torino, 18 Dicembre 2007

F.to IL DIRETTORE REGIONALE
Gianni Giammarino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. n.39/93